

Soggetto imputato:

- | | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| ☐ Datore di lavoro pubblico | ☐ Datore di lavoro privato | ☐ C.S.E. | ☐ Dirigente |
| ☐ Responsabile dei lavori | ☐ Committente | ☐ Preposto | ☐ R.S.P.P. |
| ☐ Lavoratore | ☒ Altro: Soggetto terzo | | |

- ☐ Assoluzione
☒ Condanna: ☐ pena detentiva ☐ pena pecuniaria

Concorso di colpa: -
Quantum: -

Evento

- ☐ Mancata tutela: ☐ non infortunio
☒ Danno materiale: ☒ infortunio ☐ non infortunio: ☐ lesioni ☒ morte

Fattispecie

Quale titolare della ditta aveva progettato e costruito una macchina (c.d. "centrifuga a giostra") utilizzata nella vetreria e priva delle necessarie protezioni degli argani in movimento. Durante il funzionamento della macchina la persona offesa era stata colpita al capo subendo gravi lesioni che ne avevano provocato la morte.

Soggetto leso

- ☒ Operaio ☐ Artigiano ☐ Impiegato ☐ Imprenditore ☐ Altro:

Tipologia del luogo di avvenimento

- ☐ Cantiere ☒ Fabbrica ☐ Ufficio ☐ Altro:
☐ Pubblico ☐ Privato

Principio di diritto:

Obbligo del costruttore è quello di fornire una macchina idonea allo scopo ed in regola con le norme di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro indipendentemente dal luogo dove deve essere collocata e dalle modalità di utilizzazione. Solo se la messa in opera delle apparecchiature di difesa è resa temporalmente impossibile dalla necessità di collocazione della macchina all'interno di un sistema complesso potrà il costruttore provvedere in tempi successivi alla sua messa in opera; ma, in questo caso, sarà suo obbligo pretendere che la macchina non venga utilizzata e inizi ad operare solo dopo che l'apparato di sicurezza sia stato regolarmente installato e solo la prova di una autonoma e imprevedibile iniziativa dell'utilizzatore potrà esonerarlo da responsabilità.

Note:

Esito: La Corte Suprema di Cassazione sez.IV penale, dichiara manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese a favore della parte civile che liquida in complessivi Euro 1.600,00 comprensivi di Euro 100,00 per spese.

Esito sintesi

- ☐ Annullamento senza rinvio ☒ Rigetto del ricorso ☐ Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2002

Numero: 40942

Sezione: IV

cod. 14

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.